

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

PRINCIPALI MISURE AGRICOLE

ART: 1 “Nuovo contributo a fondo perduto per professionisti e imprese”

DESCRIZIONE MISURA/INTERVENTO: Con la misura viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, i cui ricavi, compensi o fatturato e corrispettivi (per i soggetti che esercitano attività agricola entro i limiti dell'articolo 32 TUIR) conseguiti nell'anno 2019 non siano stati superiori a 10 milioni di euro. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. L'ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 nei termini che seguono:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per gli aventi diritto è comunque riconosciuto un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi. Gli imprenditori agricoli, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, sono tra i destinatari della misura di CFP e tra questi, in attesa di conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che siano ricompresi anche gli agricoltori in regime di esonero, perlomeno quelli con autofatture 2019

RISORSE FINANZIARIE: 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.

ATTUAZIONE: Le modalità di effettuazione dell'istanza ed il suo contenuto saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

ART: 4 *“Proroga del periodo di sospensione dell’attività dell’Agente della riscossione e annullamento dei carichi”.*

DESCRIZIONE MISURA/INTERVENTO:

1° misura. Il comma 4 prevede che siano annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 se relativi:

- a persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

2° misura - Il comma 1, lettera a), predispone lo slittamento dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 del periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

3° misura - Il comma 1, lettera b) prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021.

RISORSE FINANZIARIE: 1.634 milioni di euro per l’anno 2021, 197,1 milioni di euro per l’anno 2022, 99,6 milioni di euro per l’anno 2023, 41 milioni di euro per l’anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l’anno 2025.

ATTUAZIONE: Lo stralcio avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

ART: 5 *“Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza Covid-19 ”*

DESCRIZIONE MISURA/INTERVENTO:

1° misura - I commi da 1 a 11 prevedono la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. (Richiesto Provvedimento attuativo da parte dell’Agenzi delle Entrate)

2° misura - Il comma 14 differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019).

3° misura - Il comma 16 prevede invece che le fatture elettroniche 2019 possono essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021.

4° misura - Con il comma 19 slitta al 31 marzo 2021 il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche, mentre il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

5° misura - Il comma 21 proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

6° misura - Il comma 22, infine, sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

RISORSE FINANZIARIE: 205 milioni per l'anno 2021.

ATTUAZIONE: soggetti e indicazione degli importi spettano all'Agenzia delle entrate. La stessa Agenzia, con uno o più provvedimenti direttoriali, può adottare ulteriori disposizioni attuative delle misure

ART: 8 *“Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale”.*

DESCRIZIONE MISURA/INTERVENTO: concessione dei trattamenti ordinari di integrazione ordinaria (CIGO) per ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, e delle prestazioni di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (FIS e CIGD) per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 a seguito di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, la norma proposta prevede, inoltre, la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli -CISOA- per OTI e Impiegati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

I lavoratori beneficiari di tali misure devono essere in forza alla data di entrata in vigore del DL Sostegni.

Per tutti i trattamenti previsti dall'articolo 8 non è dovuto alcun contributo addizionale.

Blocco licenziamenti: Sempre nell'articolo 8 viene prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro.

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro che faranno ricorso al FIS CIGD e CISOA resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

I datori di lavoro che non ricorreranno all'uso degli ammortizzatori sociali. Sarà consentito procedere con i licenziamenti.

RISORSE FINANZIARIE: 1.100 milioni di euro che si aggiungono ai 900 milioni di € già previsti dalla legge di bilancio 2021, per periodi che vanno da gennaio 2021 a giugno 2021.

ATTUAZIONE: Non si prevede alcuna modalità attuativa, occorrerà solo attendere la circolare operativa da parte dell'INPS.

ART: 19 *“Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura”*

DESCRIZIONE MISURA/INTERVENTO: Nel presente l'articolo viene riproposto quanto già previsto dall'articolo 16 bis del decreto 137/2020 che prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa di GENNAIO 2021, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Stesso esonero sarà riconosciuto anche a tutti i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziali INPS (CD CM IAP) per 1/12 del totale da versare per l'anno 2021.

Per i datori di lavoro l'esonero sarà applicato sul versamento in scadenza il prossimo 16 settembre 2021, mentre per i lavoratori autonomi l'importo sarà detratto sulla rata del 16 luglio 2021.

RISORSE FINANZIARIE: 301 milioni di euro

ATTUAZIONE: In attesa della circolare operativa INPS per le modalità di fruizione dell'esonero.

ART: 26 *“Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica”*

DESCRIZIONE MISURA/INTERVENTO: si introduce un Fondo nello stato di previsione del MEF da destinare “al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati”. Le risorse del Fondo dovranno essere ripartite tra le Regioni.

RISORSE FINANZIARIE: 200 milioni di euro per il 2021

ATTUAZIONE: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART: 38 *“Misure di sostegno al sistema delle fiere”*

DESCRIZIONE MISURA/INTERVENTO: l'articolo introduce due interventi. Il primo, riguarda il rifinanziamento per 150 milioni di euro del Fondo di cui fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Tale Fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto da parte delle pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo a favore di enti fieristici italiani nonché delle imprese aventi come attività prevalente

l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale. La seconda misura prevede l'istituzione di un Fondo ad hoc destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi. Le due misure non sono compatibili tra loro.

RISORSE FINANZIARIE: 250 milioni di euro per il 2021 di cui 150 milioni di euro per la prima misura e 100 milioni di euro per il secondo intervento.

ATTUAZIONE: esclusivamente per la seconda misura, decreto del Ministro del Ministro da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

ART: 39 *“Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura*

DESCRIZIONE MISURA/INTERVENTO: con la misura si provvede a rifinanziare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020 n.178 (legge di bilancio 2021). Tale Fondo, istituito nello stato di previsione del Mipaaf e finalizzato al sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, potrà contare su una dotazione pari a 300 milioni di € per il 2021.

RISORSE FINANZIARIE: 150 milioni di euro che si aggiungono ai 150 milioni di € già previsti in legge di bilancio 2021.

ATTUAZIONE: non si prevede alcuna modalità attuativa del Fondo in quanto già stabilita dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 129), in 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
